

MOZIONE

La Camera,

premesso che:

in ordine allo svolgimento della manifestazione del *World Gay Pride* nella città di Roma in pieno Anno giubilare, le critiche e le polemiche avanzate non sono certamente alimentate da una volontà «oscurantista» né tantomeno illiberale, dal momento che nessuno intende mettere in discussione la piena libertà di manifestare il proprio pensiero, principio peraltro sancito dalla nostra Carta costituzionale;

considerato che i motivi preclusivi vanno invece ricercati nell'opportunità del rispetto che si deve ad un evento religioso e spirituale di portata mondiale, il Giubileo dell'anno 2000, che si tiene a Roma ove ha anche sede lo Stato della Città del Vaticano;

atteso che rispetto, tolleranza, sensibilità e non altri, sono i principi ispiratori della protesta che muove una larga parte del mondo civile e politico nei confronti della annunciata manifestazione dell'orgoglio omosessuale,

impegna il Governo:

ad intervenire con la massima sollecitudine, nell'ambito delle proprie competenze, affinché la manifestazione del *World Gay Pride* sia rinviata ad altra data o, in subordine, sia tenuta in altra città.

(1-00466) « Casini, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Folliani, Galati, Giovanardi, Liotta, Lucchese, Marinacci, Peretti, Savelli ».

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La Commissione affari sociali,
premesso che:

recentissimi dati ISTAT dimostrano come nel nostro Paese da anni si verifichi un crescente consumo di acque minerali che in taluni casi è divenuto obbligatorio a causa delle disastrose condizioni, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, della rete idrica che distribuisce acqua non potabile o contenente un eccesso di cloro;

in particolare dal 1993 al 1998 la percentuale di italiani che non bevono l'acqua di rubinetto distribuita dal servizio pubblico, è salita dal 40 per cento circa al 46,5 per cento su base nazionale, con percentuali ancora più alte in regioni come la Sardegna (68,7 per cento) e la Sicilia, la Toscana e l'Umbria (56 per cento);

le acque minerali naturali, non essendo per definizione acque potabili ma «acque terapeutiche», non sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 236/88 («Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 183/87») ma sono regolamentate dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, che recepisce la direttiva 80/777/CE, poi modificata dalla direttiva 96/70/CE, recepita dal decreto legislativo n. 339/99;

l'attuale disciplina normativa permette quindi il commercio di acque che contengono sali in concentrazione superiore o comunque diversa da quanto prescritto per le acque di rubinetto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 236/88, una difformità dalle caratteristiche che rendono potabile l'acqua di rubinetto che se da una parte è giustificabile dal valore terapeutico del consumo di acqua minerale naturale, dovrebbe tuttavia essere segnalata per le possibili conseguenze pericolose che chi è affetto da alcuni stati patologici: un iperteso o una